

**PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA
COMPLESSO PRODUTTIVO PIATTAFORME VEGA A E VEGA B**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE**

**ALLEGATO A.17
AUTORIZZAZIONI DI TIPO EDILIZIO (CONCESSIONI, LICENZE O CONCESSIONI IN
SANATORIA)**

N. 02 del registro
concessioni - Anno 2009



N. 148 del repertorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO.90000820887

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da Soc. Edison S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n.31

in data 19/12/2008

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di //
con lettera N. // del // e dalla Dogana
di // con lettera N. // del //;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di //
espresso con lettera N. // del //;

Visto la precedente licenza di concessione n.14/2005 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo
in data 18/02/2005;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

a Soc. Edison S.p.A. codice fiscale 6722600019

di occupare specchio acqueo;

della superficie di metri quadrati 25.681 (venticinquemilaseicentoottantuno);

situat.o. nel Mare territoriale di a circa 20 Km S.E. di Marina di Ragusa;

e precisamente nel punto coordinate geografiche - lat.36°32'21" N - long.14°37'32" E

allo scopo di mantenere la piattaforma VEGA "A" (mq.3.944), boa (mq.1.089), sea lines (mq.2.500) e l'Unità galleggiante
denominata "LEONIS" - PO 686 adibita allo stoccaggio di olii minerali (mq.18.148), tutti facenti parte del complesso di
produzione VEGA (concessione di coltivazione idrocarburi C.C6.EO);

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione, il canone di €. (1) 80.030,00 (euro ottantamila zero trenta/00);

Canone anno 2009 di €.80.030,00 da rivalutare in base all'Indice ISTAT per l'annualità successiva;

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà
la durata di mesi (1) 48 (quarantotto)

dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da
ricevute dell'Ufficio del Registro di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Milano

N. 11/09/2009
in data

(1) In lettere.

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
 - 2) La Società concessionaria assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione Marittima da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del presente titolo concessorio;
 - 3) L'esercizio della concessione deve avvenire nella piena osservanza delle norme vigenti;
 - 4) La piattaforma, la boa e l'Unità galleggiante adibita allo stoccaggio degli olii minerali estratti dovranno essere segnalati secondo le prescrizioni di Marifari Messina (fg.n.TC/66839 dell'8/10/1986);
 - 5) La Società concessionaria assume altresì l'obbligo della manutenzione delle strutture realizzate ed evitare che dalle stesse possa derivarne qualsiasi pregiudizio e/o danno ambientale;
 - 6) Il canone di €. 80.030,00 è stato così determinato:
 - €. 80.030,00 per canone anno 2009;
 - 7) Il mancato versamento del canone, potrà costituire, motivo di decadenza delle licenza, ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione;
 - 8) La Società concessionaria dichiara di essere a conoscenza che la misura del canone relativo alla presente concessione è provvisorio e si impegna a corrispondere, dietro semplice intimazione scritta della Capitaneria di Porto, ogni conguaglio derivante dalla normativa;
 - 9) Codesta Società dovrà presentare istanza in carta semplice almeno sei mesi prima della scadenza prevista nella presente licenza di concessione e provvedere al pagamento anticipato delle tasse e delle somme dovute. Nelle more del rinnovo del titolo, la stessa assumerà tutti gli obblighi derivanti dal possesso dell'area, senza che ciò costituisca un vincolo al potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine al rinnovo del medesimo;
 - 10) Dovrà essere stipulata polizza fidejussoria bancaria/assicurativa intestata a favore del Comandante pro-tempore della Capitaneria di Porto di Pozzallo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a garanzia degli adempimenti/obblighi inerenti la presente concessione, per l'importo di €. 258.000,00 (euro duecentocinquantottomila), che preveda espressamente le seguenti clausole:
 - a) il garante è obbligato al pagamento "a prima vista e senza eccezioni" in favore dell'Amministrazione Marittima richiedente;
 - b) il garante resta obbligato sino allo svincolo della garanzia stessa da parte dell'Amministrazione Marittima garantita, indipendentemente dalla data di scadenza fissata dal titolo concessorio medesimo;
 - 11) Il concessionario, ai sensi dell'art.1 del D.M. 20/05/1982 n.528500, si assume l'onere di costituire un deposito, in luogo idoneo sulla terraferma facilmente collegabile con le zone di attività, in cui siano disponibili:
 - N.2 sistemi meccanici di recupero e di separazione;
 - 500 metri di panne d'alto mare;
 - N.200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinguantanti dichiarati utilizzabili dall'Istituto superiore di sanità unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare;
 - N.1 serbatoio di raccolta di capacità almeno corrispondente a quella dei sistemi di recupero;
 - 12) L'Unità di stoccaggio, ai sensi del dispaccio n.102 in data 12/07/2006 emesso dall'allora Ministero dei Trasporti, è soggetta alle visite ispettive e certificazioni in materia di sicurezza della navigazione previste dal D.P.R. 435/91 e dalla SOLAS consolidata;
 - 13) L'Unità di stoccaggio/F.S.O., del tipo nave cisterna dovrà possedere, quali caratteristiche costruttive strutturali, un doppio scafo (giusta disposizione normativa Marpol 73/78 Annex I), regolamento CE 417/2002 del 18/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE 1726/2003 - Reg. CE 457/2007), nonché DP. DPN -2007- 35743 del 27/12/2007 del Ministero dell'Ambiente - Dir. Gen. per la protezione della natura, idoneo a garantire una maggiore sicurezza intrinseca delle cisterne del carico nonché una maggiore protezione riguardo all'eventuale sversamento del carico stoccato in caso di falla;
 - 14) Ai sensi dell'art.2 del D.M. 20/05/1982, le navi appoggio eventualmente impiegate dovranno essere in possesso delle dotazioni appresso indicate:
 - almeno 20 fusti di prodotti chimici disinguantanti dichiarati utilizzabili dall'Istituto superiore di sanità unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare;
 - almeno 500 metri di panne di alto mare e di un sistema meccanico di recupero e separazione nonché di casse di raccolta;
 - 15) Ai sensi dell'art.3 del sopraindicato Decreto Ministeriale, la piattaforma dovrà essere dotata di almeno 20 fusti di prodotti chimici disinguantanti dichiarati utilizzabili dall'Istituto superiore di sanità unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare. Il concessionario ha l'obbligo di assicurare il rapido intervento del personale e dei mezzi da terra non appena un incidente sia segnalato dalle apparecchiature automatiche poste sulla piattaforma;
 - 16) Il concessionario, alla luce di quanto stabilito dal Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto con i Dispacci n.37905 del 18/04/2006 e n. 66938 del 19/07/2006, si impegna ad assoggettare l'Unità di stoccaggio/F.S.O. al collaudo ed alle ispezioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
 - 17) Il Concessionario, sulla base di quanto pattuito con il contratto stipulato in data 24 gennaio 2006, si impegna a mantenere installate sulla piattaforma "VEGA A", a titolo di comodato gratuito, le antenne, i ripetitori e gli impianti costituenti il Remote Radar Site del sistema VTS asservito alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, nonché a consentire l'intervento, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, del personale preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto ovvero del personale dell'Autorità Marittima che ne avesse necessità per qualsivoglia motivazione, mettendo eventualmente, nei casi di urgenza, a disposizione di mezzi aerei e/o navali per raggiungere la piattaforma.
- La Società concessionaria dichiara di aver letto ed accettato le clausole generali e particolari contenute nella presente licenza di concessione ed approva specificatamente ai sensi dell'art. 1341 del codice Civile le condizioni relative ai punti dall'1 al 17.

FIRMA PER ACCETTAZIONE



La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Milano Via Foro Bonaparte N. 31

Pozzallo addì 7009

I TESTIMONI

Giuseppe Leoni
Giuseppe Orsini

IL CONCESSIONARIO

Mirco Garro

The image shows two Italian tax stamps (Marche da Bollo) from the Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate. The left stamp is for €14.62 and the right stamp is for €14.62. Both stamps include a barcode and a unique identification number. Below the stamps is a circular stamp of the Chamber of Commerce (C.C.I.A.A.) of Pozzallo, with the name 'Mirco Garro' written across it.

REGISTRATO
A NORMA
IN DATA 01.10.2009
AL N. 380
DEBITO 120
ESATTO 6.406,00